

IL PIOMBO CAMBIA PELLE: NOVITÀ DAL CLP E RICADUTE SULL'ADR

Il 1° settembre entrerà in vigore il XXI ATP al CLP, ovvero il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che va ad inserire e modificare diverse voci relative alle classificazioni armonizzate di sostanze.

Tra le sostanze, la cui classificazione armonizzata ha subito delle variazioni, troviamo il **Piombo**, che risulta inserito nell'allegato VI del CLP con le due seguenti classificazioni:

- Polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm) e
- Piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm).

Le modifiche apportate consistono nell'introduzione delle seguenti categorie di pericolo:

- **Acquatica Acuta 1** (con conseguente indicazione di pericolo H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici) e **Acquatica Cronica 1** (con indicazione di pericolo H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) per la polvere di piombo;
- **Acquatica Cronica 1** (con indicazione di pericolo H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) per piombo massivo.

Le categorie di pericolo, attribuite in tale sede, comportano la necessità di considerare l'applicazione dei criteri di classificazione della normativa ADR, in particolar modo con l'inserimento in Classe 9 come materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico), in accordo al 2.2.9.1.10 ADR, sia per il piombo in forma massiva sia per il piombo in forma polverulenta.

Tale classificazione deriva dal criterio indicato al punto 2.2.9.1.10.5 ADR che fa riferimento a Materie e miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) sulla base del Regolamento 1272/2008/CE, che viene riportato di seguito:

Se i dati per la classificazione secondo i criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4 non sono disponibili, una sostanza o una miscela:

- deve essere classificata come una materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico) se gli devono essere attribuita/e la/e categoria/e "Acquatica Acuta 1", "Acquatica Cronica 1" o "Acquatica Cronica 2" conformemente al Regolamento 1272/2008/CE3;*
- può essere considerata come una materia non pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico) se ad essa non deve essere attribuita una tale categoria conformemente al succitato Regolamento;*

Per le miscele (o leghe) contenenti piombo, la normativa ADR per il trasporto prevede di considerare, ai fini della classificazione, la composizione della miscela (nei suoi elementi pericolosi), con la seguente procedura, riportata nel paragrafo 2.2.9.1.10.4.6 ADR, dove sono riportate le formule in funzione della tossicità acuta e/o cronica e della concentrazione dei componenti classificati come pericolosi per l'ambiente (ambiente acquatico):

Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in:	Miscela classificata in:
Acuta 1 x M ≥ 25%	Acuta 1

Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2.2 ADR 2025

Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in:	Miscela classificata in:
Cronica 1x M $\geq$ 25%	Cronica 1
(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 $\geq$ 25%	Cronica 2

Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3 ADR 2025

I fattori M sono indicati nel Regolamento delegato (UE) 2024/197, (validi sia per il CLP che per l'ADR), rispettivamente:

- **M = 10** per la categoria Acuta 1 e **M = 100** per la categoria Cronica 1 per polvere di piombo
- **M = 10** per la categoria Cronica 1 per piombo massivo

Comportando la classificazione ai sensi dell'ADR per miscele e leghe aventi un valore minimo di concentrazione di piombo all'interno maggiore di:

- **0,025 % per la polvere di piombo**
- **0,25 % per il piombo massivo**

Se le concentrazioni di piombo risultano essere inferiori a quanto indicato, la miscela solida non presenterà un pericolo per il trasporto. Risulta fondamentale, al contrario, assicurarsi che non vi siano in composizione altre sostanze classificate per come pericolose per l'ambiente per il trasporto, in quanto contribuiranno alla sommatoria comportando una possibile pericolosità per l'ADR.

COME CLASSIFICARE SECONDO L'ADR?

La classificazione ADR, considerando che la miscela o lega non presenti ulteriori pericoli, che la facciano ricadere nei criteri di classificazione delle altre classi di pericolosità per il trasporto, deve essere attribuita in conformità al capitolo 2.2.9.1.10.6 ADR:

Assegnazione delle materie e miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) conformemente alle disposizioni del 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 e 2.2.9.1.10.5.

*Le materie e miscele pericolose classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) che non soddisfano i criteri di classificazione di qualsiasi altra classe o di un'altra materia all'interno della **classe 9** devono essere designate come segue:*

N° ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., oppure

N° ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

Queste materie devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III.

La dicitura ADR da riportare sul FIR, per lo smaltimento di rifiuti, che risponde ai criteri di classificazione descritti nel presente testo, sarà:

UN 3077 RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, (-).

Data:

29/07/2025

Redatto da:

I.V.EN.A. S.r.l.